

**DELIBERAZIONE N. 36 DELL'8 LUGLIO 2026**

Oggetto: Adeguamento dello Statuto della società APNN Spa ai rilievi della Corte dei Conti con la deliberazione 126-2026 PASP sulla deliberazione del Comune di Mugnano di Napoli di acquisizione delle quote della medesima società.

L'anno duemilaventisei, il giorno otto del mese di luglio alle ore 15.00, previa formale convocazione, si è riunito il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano in prima convocazione. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che al momento della votazione si è constatato - che tra i componenti in presenza e i componenti collegati attraverso la piattaforma gratuita Microsoft Teams, dal luogo da ciascuno di essi indicato ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi dell'Ente Idrico Campano in modalità telematica" approvato con deliberazione n. 10 del 13 aprile 2022 – sono presenti i seguenti consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Luogo dal quale si partecipa alla riunione	Presente	Assente
1	Mascolo Luca	Sede EIC	X	
2	Bene Raffaele	Municipio di Casoria	X	
3	Caiazza Raffaele			X
4	Califano Bernardo	DECADUTO		
5	Carotenuto Pietro	Abitazione	X	
6	Centanni Gelsomino	Abitazione	X	
7	Colombiano Anacleto	DIMESSO		
8	Coppola Raffaele	Abitazione	X	
9	Di Sarno Salvatore	DECADUTO		
10	Forgione Pompilio	Sede EIC	X	
11	Palmieri Beniamino	In movimento	X	
12	Parente Giuseppe	Sede EIC	X	
13	Parisi Salvatore	Abitazione	X	
14	Pirozzi Francesco	Università degli Studi di Napoli <i>Federico II</i>	X	
15	Pirozzi Nicola	DECADUTO		
16	Porfidia Raffaele	In movimento	X	
17	Rozza Simone	DECADUTO		
18	Scotto di Santolo Salvatore Consigliere anziano Napoli	Sede EIC	X	
19	Scotto Giuseppe	Sede EIC	X	
20	Supino Stanislao	Sede EIC	X	



Il Presidente prende atto che sono presenti n. 14 componenti del Comitato Esecutivo su 15 in carica constatando il rispetto del numero legale. Alla riunione partecipa anche il Direttore Generale che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

IL COMITATO ESECUTIVO

Premesso che

- la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 in materia di *"Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano"*, nel definire l'ATO Unico Regionale, ha istituito l'Ente Idrico Campano quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Regionale, ripartito in Ambiti Distrettuali ai fini gestionali, fra i quali è ricompreso l'Ambito distrettuale *"Napoli Nord"*;
- l'art. 13 della predetta legge regionale n. 15/2015 istituisce, per ciascun Ambito Distrettuale, il Consiglio di Distretto, quale organo dell'EIC, i cui compiti sono individuati all'art. 14 della medesima legge regionale n. 15/2015;
- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2015, gli Enti Locali, attraverso l'Ente Idrico Campano, esercitano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo;
- l'art. 149-bis del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che *"l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica"*;
- il comma 1 lett. b) dell'art. 8 della legge regionale n. 15/2015 prevede che l'EIC *"affida, per ogni Ambito distrettuale, la gestione del Servizio idrico integrato al soggetto gestore sulla base delle indicazioni di ciascun Consiglio di distretto in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia"*;
- ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 15/2015 ogni Consiglio di Distretto definisce *"la forma di gestione del servizio per la successiva approvazione da parte del Comitato esecutivo"*;
- lo stesso comma 1, dell'art. 14 della legge regionale n. 15/2015, assegna al Consiglio di Distretto la competenza ad approvare il Piano d'Ambito Distrettuale da porre a base dell'affidamento del SII al Gestore unico;
- l'art. 17 della legge regionale n. 15/2015, stabilisce che: *"Il Piano d'ambito distrettuale, redatto ai sensi del decreto legislativo 152/2006, è elemento del contratto con il gestore ed è costituito dai seguenti atti: a) programma operativo degli interventi che: 1) definisce con adeguato dettaglio le caratteristiche generali delle opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti in ambito distrettuale; 2) identifica le priorità degli interventi nel rispetto degli obiettivi generali indicati dal Piano d'ambito regionale; b) modello gestionale ed organizzativo di distretto che definisce la struttura operativa mediante la quale il servizio idrico integrato e la realizzazione del programma degli interventi in ambito distrettuale è realizzato; c) piano economico finanziario di distretto che: 1) è articolato, così come quello d'ambito, nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario; 2) prevede con cadenza annuale l'adeguamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti a fondo perduto utilizzati dall'Ente d'ambito regionale; 3) definisce la tariffa di*



distretto e garantisce il rispetto dei principi di effettiva efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione alle indicazioni del programma operativo degli interventi”.

Premesso, inoltre, che

- l’Ente Idrico Campano, con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 47/2021, ha approvato il Piano d’Ambito Regionale di cui all’art. 16 della legge regionale n. 15/2015, munito della prescritta valutazione ambientale strategica ex artt. 11 e segg. del D. Lgs. n. 152/2006;
- è intervenuto, nel frattempo, l’art. 14 del D. L. n. 115/2022 prevedendo che *“1. Gli enti di governo dell’ambito che non abbiano ancora provveduto all’affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall’articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Qualora l’ente di governo dell’ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni.”*;
- il Consiglio di Distretto *“Napoli Nord”*, con deliberazione 5 agosto 2022, n. 4, deliberava il proprio indirizzo, verso una forma di gestione interamente pubblica del servizio nel territorio di propria competenza;
- con delibera 8 novembre 2022, n. 67 il Comitato Esecutivo approvava l’indirizzo espresso dal Consiglio di Distretto *“Napoli Nord”* con la soprarichiamata deliberazione n. 4/2022;
- con delibera 19 aprile 2024, n. 13 il Comitato Esecutivo, a seguito della conclusione della procedura di VAS, approvava il Piano d’Ambito Distrettuale *“Napoli Nord”* costituito da:
 - a. Ricognizione delle infrastrutture e degli impianti;
 - b. Programma degli interventi;
 - c. Modello gestionale ed organizzativo;
 - d. Piano Economico Finanziario per la gestione sull’intero ambito distrettuale.
- Il Consiglio di Distretto *“Napoli Nord”*, con deliberazione 28 marzo 2024, n. 2, per le motivazioni ivi indicate, modificava il proprio precedente orientamento, esprimendo il nuovo indirizzo secondo cui la concessione di gestione del servizio idrico integrato dell’Ambito Distrettuale *“Napoli Nord”* debba essere affidata ad una società a capitale misto pubblico/privato, con partecipazione a maggioranza pubblica pari al 55%, quale soluzione in grado di contemperare l’interesse dei Comuni ad esercitare forme stringenti di controllo sulla società e sul servizio pubblico essenziale, con l’esigenza di far fronte alla necessità di importanti provviste finanziarie per la fase di start up del nuovo gestore e per la realizzazione degli interventi programmati, nonché del *“know how”* di un operatore industriale che abbia già maturato una significativa esperienza nel settore del Servizio Idrico Integrato;
- con delibera 19 aprile 2024, n. 14 il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano approvava la forma di gestione decisa dal Consiglio di Distretto *“Napoli Nord”* con la soprarichiamata deliberazione n. 2/2024;
- Il Consiglio di Distretto *“Napoli Nord”*, con deliberazione 16 ottobre 2025, n. 2, per le motivazioni ivi riportate, stabiliva:
 - di confermare la volontà di affidare la gestione del Servizio Idrico Integrato ad una società a capitale misto pubblico/privato, con partecipazione a maggioranza pubblica pari al 55%, quale soluzione in grado di contemperare l’interesse dei Comuni ad esercitare forme



stringenti di controllo sulla società e sul servizio pubblico essenziale, con l'esigenza di far fronte alla necessità di importanti provviste finanziarie per la fase di "start up" del nuovo gestore e per la realizzazione degli interventi programmati, nonché del "know how" di un operatore industriale che abbia già maturato una significativa esperienza nel settore del servizio idrico integrato

- di prendere atto e approvare, unitamente agli allegati ivi richiamati, la relazione del Direttore Generale in data 6 ottobre 2025 in ordine all'istruttoria delle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione pubblica avviata con la determinazione n. 495/2025 allegata alla deliberazione n. 2/2025;
- di fare propria e condividere i contenuti della relazione predisposta ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D. Lgs. n. 201/2022, unitamente agli allegati ivi richiamati tra i quali lo schema di Statuto e lo schema di Patti Parasociali della società mista "Acqua Pubblica Napoli Nord Spa" allegata alla deliberazione n. 2/2025;
- di proporre al Comitato Esecutivo l'approvazione della relazione predisposta ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D. Lgs. n. 201/2022, unitamente agli allegati ivi richiamati tra i quali lo schema di Statuto e lo schema di Patti Parasociali della società mista "Acqua Pubblica Napoli Nord Spa";
- di ritenere assolto l'onere della consultazione pubblica di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 *per relationem* in quanto effettuata dall'Ente Idrico Campano sugli stessi atti oggetto dei provvedimenti che dovranno adottare i singoli comuni nell'ambito dell'acquisizione della quota societaria della società "Acqua Pubblica Napoli Nord Spa" i cui esiti sono riportati nella relazione istruttoria del Direttore Generale dell'Ente Idrico Campano allegata alla deliberazione;
- di dare atto che i comuni appartenenti all'Ambito Distrettuale "Napoli Nord", sono in ogni caso tenuti a trasferire tutte le reti, gli impianti e l'intera dotazione infrastrutturale del Servizio Idrico Integrato alla costituenda società di gestione "Acqua Pubblica Napoli Nord Spa" nell'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 147 all'art. 158-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e, pertanto, l'Ente ha interesse ad aderire alla costituzione della predetta società, al fine di concorrere, unitamente agli altri Comuni dell'Ambito Distrettuale ed al Socio privato, alla governance societaria e alla gestione del Servizio Idrico Integrato;
- di dare atto che il rischio operativo risulta allocato in capo al socio privato per le motivazioni puntualmente illustrate nella Relazione ex art. 14, comma 3 del D. Lgs. n. 201/2022 nella sezione D5;
- di approvare uno schema di deliberazione da adottare da parte dei consigli comunali dei singoli comuni per attivare la procedura di acquisizione della quota societaria della società mista "Acqua Pubblica Napoli Nord Spa" ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016;
- con deliberazione 19 dicembre 2025, n. 44, il Comitato Esecutivo stabiliva:
 - di prendere atto della deliberazione del Consiglio di Distretto "Napoli Nord" 16 ottobre 2025, n. 2;
 - di confermare la volontà di affidare la gestione del servizio idrico integrato ad una società a capitale misto pubblico/privato, con partecipazione a maggioranza pubblica pari al 55%, quale soluzione in grado di contemperare l'interesse dei Comuni ad esercitare forme stringenti di controllo sulla società e sul servizio pubblico essenziale, con l'esigenza di far fronte alla necessità di importanti provviste finanziarie per la fase di start up del nuovo



gestore e per la realizzazione degli interventi programmati, nonché del “*know how*” di un operatore industriale che abbia già maturato una significativa esperienza nel settore del Servizio Idrico Integrato.

- di prendere atto e approvare, unitamente agli allegati ivi richiamati, la relazione del Direttore Generale in data 6 ottobre 2025 in ordine all’istruttoria delle osservazioni pervenute nell’ambito della consultazione pubblica avviata con la determinazione n. 495/2025 come allegata alla deliberazione del Consiglio di Distretto “*Napoli Nord*” n. 2/2025;
- di approvare la relazione predisposta ai sensi dell’art. 14, comma 3 del D. Lgs. n. 201/2022, unitamente agli allegati ivi richiamati tra i quali lo schema di Statuto e lo schema di Patti Parasociali della società mista “*Acqua Pubblica Napoli Nord Spa*” come allegata alla deliberazione del Consiglio di Distretto Napoli Nord n. 2/2025;
- di ritenere assolto l’onere della consultazione pubblica di cui all’art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 “*per relationem*” in quanto effettuata dall’Ente Idrico Campano sugli stessi atti oggetto dei provvedimenti che dovranno adottare i singoli comuni nell’ambito dell’acquisizione della quota societaria della società “*Acqua Pubblica Napoli Nord Spa*” i cui esiti sono riportati nella soprarichiamata relazione istruttoria del Direttore Generale dell’Ente Idrico Campano;
- di dare atto che i comuni appartenenti all’Ambito Distrettuale “*Napoli Nord*”, sono in ogni caso tenuti a trasferire tutte le reti, gli impianti e l’intera dotazione infrastrutturale del Servizio Idrico Integrato alla costituenda società di gestione “*Acqua Pubblica Napoli Nord Spa*” nell’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 147÷158bis del D. Lgs. n. 152/2006 e, pertanto, l’Ente ha interesse ad aderire alla costituzione della predetta società, al fine di concorrere, unitamente agli altri Comuni dell’ambito distrettuale ed al Socio privato, alla governance societaria e alla gestione del Servizio Idrico Integrato;
- di prendere atto che il rischio operativo risulta allocato in capo al socio privato per le motivazioni puntualmente illustrate nella Relazione ex art. 14, comma 3 del D. Lgs. n. 201/2022 nella sezione D5;
- di approvare uno schema di deliberazione da adottare da parte dei consigli comunali dei singoli comuni per attivare la procedura di acquisizione della quota societaria della società mista “*Acqua Pubblica Napoli Nord Spa*” ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016 come allegato alla deliberazione del Consiglio di Distretto “*Napoli Nord*” n. 2/2025.

Considerato che

- con deliberazione 3 marzo 2026, n. 12 avente ad oggetto “*Servizio idrico integrato ambito distrettuale Napoli Nord. Azioni propedeutiche alla costituzione della società Acqua Pubblica Napoli Nord Spa*”, il Consiglio Comunale di Mugnano di Napoli, utilizzando lo schema di deliberazione approvato con la soprarichiamata deliberazione del Comitato esecutivo n. 44/2025, ha avviato il processo per l’acquisizione delle quote azionarie della società mista APNN Spa, quale futuro gestore del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Distrettuale “*Napoli Nord*”;
- ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, il comune di Mugnano ha trasmesso la predetta deliberazione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti della Campania e all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato;
- con nota acquisita al protocollo dell’Ente Idrico Campano in data 25 maggio 2026 al n. 15100, il Comune di Mugnano ha trasmesso la deliberazione n. 126/2026 con la quale la sezione



regionale della Corte dei Conti della Campania ha espresso parere “*parzialmente negativo*” sulla deliberazione n. 12/2026 del Consiglio Comunale di Mugnano.

Rilevato, dalla lettura della deliberazione n. 126/2026, che il parere “*parzialmente negativo*” è stato espresso per le seguenti motivazioni:

- la Corte ha ritenuto non assolto l'obbligo di consultazione pubblica ex art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016, sul presupposto che la pubblicazione dei soli atti dell'EIC sull'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'EIC medesimo non sarebbe idonea a integrare la finalità partecipativa della norma e che sarebbe stata necessaria la contestuale pubblicazione degli atti anche sui siti istituzionali dei singoli Comuni partecipanti;
- la Corte dei Conti ritiene che la consultazione pubblica effettuata dall'Ente Idrico Campano “... *non risulta del tutto conforme alla finalità postulata dal comma 2 dell'art. 5 TUSP...*” in quanto, a giudizio della Corte dei Conti, tale modalità di consultazione non avrebbe garantito “... *un coinvolgimento pieno ed ampio delle Comunità amministrate nei processi decisionali che incidono sulle stesse.*”;
- in ordine al perimetro dei soci pubblici, “... *il Collegio rileva pertanto che la previsione statutaria sui soci pubblici (art. 4) nella parte in cui estende la possibilità di acquisto della qualità di socio (pubblico) non solo ai comuni ricadenti nell'ambito di interesse ma anche ad organismi partecipati pubblici presenta profili di possibile contrasto con i divieti contemplati dal TUSP (artt. 20 e 24). Né si rintraccia adeguata motivazione circa il rapporto dell'articolo statutario citato con le previsioni relative alla cessazione delle precedenti gestioni. E tali criticità si estendono a tutte le previsioni statutarie che fanno comunque riferimento a partecipazioni dirette o indirette dei comuni ricadenti nel distretto (v. a titolo esemplificativo 7 Statuto)*” (cfr. pag. 15 della deliberazione n. 126/2026);
- in ordine alla nomina del Direttore Generale, la Corte segnala che “*Per il direttore generale, inoltre, mentre l'art. 24 prevede che sia nominato dall'Amministratore delegato (come predetto), l'art. 25 ne prevede la nomina da parte dell'Organo di Amministrazione, previo atto di indirizzo dell'Assemblea*” (cfr. pag. 20 della deliberazione n. 126/2026).
- la Corte ritiene che la deliberazione consiliare del Comune di Mugnano di Napoli si limiti in larga parte a prendere atto degli atti dell'EIC e a «fare propria» la relazione, senza un'autonoma valutazione consiliare sufficientemente chiara, inibendo l'effettiva partecipazione dei membri del consesso e l'esercizio del controllo intestato alla Corte;
- la Corte ritiene che la quota pubblica del 55% non sia sufficiente, da sola, a dimostrare un controllo pubblico effettivo, specie in presenza di partecipazione frammentata e di clausole statutarie e parasociali che rischiano di ridurre l'influenza dominante dei soci pubblici, anche in ragione dell'attribuzione al socio privato di ruoli chiave quali l'Amministratore Delegato;
- la Corte osserva che in relazione ai patti parasociali (art. 9) che prevedono il voto favorevole del socio privato su decisioni assembleari rilevanti e quorum elevati (¾ del capitale), non emergerebbero meccanismi che consentano ai soci pubblici di superare «agevolmente» il veto del privato;
- la Corte segnala che sono previste anticipazioni del socio privato (*per rimborso del valore di subentro ai gestori uscenti e per investimenti*) e il relativo rimborso, con impegno dei soci pubblici ad approvarne l'integrale rimborso in assemblea (*art. 7, comma 6, Patti parasociali*). La Corte richiama il rispetto del divieto di soccorso finanziario ex art. 14 TUSP e la necessità che la gestione sia ispirata ai principi di efficienza ed economicità. Inoltre, l'art. 15 dello schema di



Statuto prevede la possibilità di finanziamenti infruttiferi, mentre l'art. 29 comma 7 dello schema di Statuto prevede, in caso di esclusione del socio privato, il rimborso degli eventuali finanziamenti erogati. La Corte evidenzia, altresì, criticità in ordine all'art. 6, comma 1, dei Patti, che prevede il riporto a nuovo delle perdite anziché la loro immediata copertura, con possibili ricadute sugli obblighi di accantonamento ex art. 21 TUSP;

- la Corte rileva la mancanza di un'autonoma motivazione in punto di sostenibilità finanziaria soggettiva: la delibera si limiterebbe ad imputare la spesa al bilancio di previsione 2026 senza un autonomo apprezzamento circa gli effetti dell'operazione sulla situazione finanziaria specifica dell'Ente. La Corte segnala inoltre che non è motivato perché il conferimento resti pari a € 3/ab. pur passando da un modello interamente pubblico a una società con il 45% privato.

Rilevato, inoltre, che in relazione al perimetro dei soci pubblici:

- l'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 201/2022 individua tassativamente le modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica mediante una delle seguenti forme: a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica; b) affidamento a società mista; c) affidamento a società in house; d) gestione in economia o mediante azienda speciale, ma *“limitatamente a servizi diversi da quelli a rete”*;
- il Servizio Idrico Integrato rientra a pieno titolo tra i servizi a rete e, pertanto, la gestione del servizio non può avvenire mediante azienda speciale;
- l'art. 33, comma 3 del D. Lgs. n. 201/2022, ammette la gestione in economia o mediante azienda speciale del SII esclusivamente *“...in relazione alle gestioni in forma autonoma”* di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 152/2006;
- la deliberazione della Sezione Regionale della Corte dei Conti conferma l'impossibilità per le aziende speciali, al di fuori dei casi previsti dall'art. 33, comma 3 del D. Lgs. n. 201/2022, di poter rappresentare una forma di gestione adottabile per il Servizio Idrico Integrato e, quindi, non la ritiene ammissibile neanche nell'ambito del perimetro dei soci;
- è, pertanto, opportuno procedere alla modifica dell'art. 4 dello Statuto eliminando tra le forme di soci pubblici quelle diverse dai comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale *“Napoli Nord”*.

Ritenuto, alla luce di quanto precede,

- di poter dare mandato agli uffici dell'Ente di avviare un nuovo procedimento di consultazione pubblica chiedendo alle amministrazioni comunali ricadenti nel territorio dell'Ambito Distrettuale *“Napoli Nord”* di pubblicare gli atti oggetto della consultazione al proprio Albo Pretorio, pur ritenendo che la procedura adottata, per la particolare specificità tecnica, amministrativa e normativa della tematica oggetto della medesima consultazione - sia stata espletata in conformità alle finalità previste dal D. Lgs. n. 175/2016;
- di poter accogliere l'osservazione della Corte dei Conti circa il perimetro dei soci pubblici, modificando l'art. 4 ed eliminando tutti i riferimenti alle partecipazioni dirette ed indirette riportati nello schema di Statuto allegato alla Relazione ex art. 14, comma 3 del D. Lgs. n. 201/2022, approvata con la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 44/2025;
- di dover accogliere la segnalazione circa la nomina del Direttore Generale procedendo a modificare l'art. 24 prevedendone la nomina da parte dell'organo di amministrazione e non dell'Amministratore delegato;
- di non accogliere le osservazioni ulteriori in quanto riferite ad aspetti già affrontati per la costituzione della società mista nell'Ambito Distrettuale *“Sannita”* e che sono specifici del



Servizio Idrico Integrato come dettagliati nella relazione del Direttore Generale allegata alla presente deliberazione;

- di dover apportare le conseguenti modifiche allo schema di Statuto allegato alla Relazione ex art. 14, comma 3 del D. Lgs. n. 201/2022 approvata con la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 44/2025.

Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs. n. 175/2016 e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs. n. 201/2022;
- la legge regionale n. 15/2015 e ss. mm. e ii.;
- il vigente Statuto dell'Ente Idrico Campano.

Con il voto favorevole di 13 componenti presenti e il voto contrario del componente Salvatore Parisi

DELIBERA

1. di prendere atto della deliberazione n. 126/2026 della Sezione Regionale della Corte dei Conti della Campania allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di sostituire l'elaborato denominato "*All6_SchemaStatutoAggiornato.pdf*" della Relazione ex art. 14, comma 3 del D. Lgs. n. 201/2022 approvata con la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 44/2025 con l'elaborato denominato "*SchemadiStatutoAPNNSpa.pdf*" allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto della relazione del Direttore Generale, allegata alla presente deliberazione, in ordine alle motivazioni del mancato accoglimento delle altre osservazioni della sezione regionale della Corte dei Conti;
4. di dare mandato agli uffici dell'Ente di effettuare una nuova consultazione pubblica prevedendo la pubblicazione degli atti in consultazione all'Albo pretorio di tutti i comuni dell'Ambito Distrettuale "*Napoli Nord*";
5. di trasmettere la presente deliberazione a tutti i comuni dell'Ambito Distrettuale "*Napoli Nord*";
6. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e nella specifica sezione della sezione "*Amministrazione Trasparente*";
7. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Direttore Generale
dr. Giovanni Marcello

Il Presidente
prof. Luca Mascolo